

GLI SCAMBI OSTAGGIO DEI CONTENZIOSI

IRISCHI LEGALI SUL COMMERCIO

ALESSANDRO DE NICOLA - P. 9

Il virus e l'effetto domino sui contratti tra imprese

ANALISI

ALESSANDRO DE NICOLA

Sulle conseguenze sanitarie ed economiche del coronavirus è stato già scritto molto. Il Fondo Monetario Internazionale è prudente e prevede una minor crescita dell'economia mondiale nell'ordine dello 0,1-0,2%.

Tuttavia ci sono altre sfaccettature, sia politiche sia legali, che rischiano di avere effetti non meno dannosi.

Prendiamo i trattati commerciali di libero scambio. Questi accordi prevedono delle clausole di salvaguardia di blocco delle importazioni se esse mettono a rischio la salute o la sicurezza. Orbene, alcune merci potrebbero essere prese di mira dal blocco a prescindere dalla loro pericolosità. È difficile che un cellulare sia portatore di agenti patogeni, eppure un colosso come l'India ha proibito le importazioni di qualsiasi prodotto dalla Cina a causa dell'esplosione della

pandemia. Inoltre, anche se le merci non sono bandite, gli equipaggi delle navi (il trasporto marittimo è di gran lunga il più importante nel commercio internazionale), possono essere messi in quarantena insieme ai container della stiva. A prescindere dalla legalità di tali provvedimenti, è indubbio che in un periodo nel quale la globalizzazione è sottoposta a minacce continue, la tentazione per politici protezionisti di brandire l'arma del morbo per alzare barriere è destinata ad aumentare.

La situazione, peraltro, rischia di comportare notevoli tensioni anche tra imprese e non solo per l'import-export. Nei contratti internazionali sono presenti le cosiddette clausole di forza maggiore, che scusano la parte inadempiente quando non ha potuto onorare i suoi impegni per cause imprevedibili e inevitabili, una guerra, un terremoto o - appunto - un'epidemia. *Vis vi cui resisti non potest*, una forza cui non ci si può opporre con la forza, dicevano i

Romani. *Act of God*, un atto divino, più sinteticamente gli inglesi. Il mancato adempimento può consistere non solo nella mancata consegna, ma pure in un ritardo quando il termine di recapito è essenziale (la torta nuziale serve alla data del matrimonio: il giorno dopo, anche se il dolce è buonissimo, non serve). Ebbene, nella complessità degli scambi internazionali, basta che si verifichi un *Act of God*, ad esempio la chiusura di una fabbrica di un componente per due settimane in un'area a rischio, per creare inadempimenti per tutta la catena di rifornimento: niente macchinario finale, niente pagamento dell'acquirente, che a sua volta non rispetta l'impegno di distribuire i macchinari ai suoi clienti i quali non possono fabbricare i loro prodotti e quindi pagare le banche che chiudono i rubinetti e così via. Il tema dei finanziamenti è particolarmente importante: molti contratti prevedono che un qualsiasi cambiamento "avverso" di una

certa importanza (ad esempio la sospensione di un progetto immobiliare in una zona affetta) porti ad una risoluzione del contratto e alla restituzione delle erogazioni. Non è difficile immaginare quanto contenzioso sorgerà per determinare cos'è un inadempimento scusabile per forza maggiore e cosa invece una violazione del contratto, con la conseguenza di aumentare l'incertezza tra gli operatori economici.

Serve insomma sangue freddo, soprattutto da parte di governi, banche e istituzioni internazionali, per evitare reazioni avventate e mantenere una certa tolleranza prima di interrompere gli accordi. La processione organizzata a Milano durante la peste del XVII secolo, ritenuta necessaria per sollevare l'umore della popolazione, non fece altro che diffondere la malattia. Meglio sarebbe stato tener i nervi saldi e pregare San Carlo a casa propria.

adenicola@adamsmith.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

